

Accordo sulla retribuzione di risultato per i Dirigenti Scolastici  
L'anno 2003, il giorno 24 del mese di luglio, in Roma presso il Ministero  
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di negoziazione  
integrativa a livello nazionale

TRA  
LA DELEGAZIONE DI PARTE DATORIALE TRATTANTE PER LA  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO NAZIONALE  
E

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RISULTANTI  
DALL'ALLEGATO 1) AL PRESENTE CONTRATTO

PREMESSO CHE

- l'art. 37, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. 1°/3.2002 - area V - della dirigenza scolastica - indica tra le voci che compongono la struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici la retribuzione di risultato;
  - l'art. 27 del C.C.N.L., al 1° e 2° comma, prevede rispettivamente che i dirigenti scolastici rispondano in ordine ai risultati e che le prestazioni, le competenze organizzative e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati siano valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie stabilite dall'art. 1 del d.lgs. 30.7.1999, n. 286;
  - i risultati dell'attività dirigenziale sono accertati con i meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione di cui all'art. 27 del C.C.N.L.;
  - l'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30-7-1999 n. 286 prevede i seguenti principi per il procedimento valutativo delle prestazioni dirigenziali:
    - conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza;
    - approvazione o verifica della valutazione da parte del valutatore di seconda istanza;
    - partecipazione al procedimento del valutato.
- viene sottoscritta l'allegata sequenza contrattuale relativa al personale dirigente dell'area V della dirigenza scolastica per il periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001.

Art. 1 - Campo di applicazione della sequenza contrattuale

1. La presente sequenza contrattuale, in attuazione dell'art. 7, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 1.3.2002 e dell'art. 7, comma 5, del contratto integrativo nazionale del 23.9.2002, disciplina i criteri generali per l'assegnazione della retribuzione di risultato.
2. Nel testo della presente sequenza contrattuale il riferimento al C.C.N.L. del 1.3.2002 è riportato come C.C.N.L. e il riferimento al contratto integrativo nazionale del 23.9.2002 è riportato come C.I.N.

Art. 2 - Contrattazione integrativa regionale

1. Ove non siano stati assunti i provvedimenti contemplati all'art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L., a ciascun dirigente scolastico è corrisposta, nei limiti delle risorse disponibili, una retribuzione annua di risultato nella misura di cui all'art. 44 del C.C.N.L.
- In relazione alla disponibilità di risorse, l'importo della retribuzione di risultato

è incrementato, in base agli esiti della valutazione del dirigente, come previsti dal sistema di valutazione quale si configurerà a seguito della verifica dei risultati della sperimentazione.

2. Gli importi della retribuzione di risultato vengono determinati in sede di contrattazione integrativa regionale.

Art. 3 - Disposizione transitoria

1. In assenza di un sistema di valutazione per l'anno scolastico 2002/2003 e considerato il carattere sperimentale del processo di valutazione per l'anno scolastico 2003/2004, in prima applicazione per tali anni scolastici, la retribuzione di risultato viene erogata a ciascun dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 4 del C.I.N., nella misura del venti per cento del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti per il 2002/2003 o, anche, per il 2003/2004, di assunzione dei provvedimenti contemplati all'art. 27, commi 8 e seguenti del C.C.N.L.

Allegato 1)

**PARTI CHE SOTTOSCRIVONO LA SEQUENZA CONTRATTUALE PER LA  
DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI**

**PARTE DATORIA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

---

F.to Giuseppe COSENTINO

F.to Francesco PAGLIUSO

F.to CGIL-SCUOLA

F.to CISL-SCUOLA

F.to UIL-SCUOLA

F.to SNALS-SCUOLA

F.to CIDA-ANP